



STATUTO

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede e scopi

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita "ASSOCIAZIONE DELLE ARTI, IMPRESE E PROFESSIONI ITALIA", in sigla "A.I.P. ITALIA", con sede in Pesaro (per brevità **Associazione**).

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il sistema di rappresentanza dell'Associazione si articola su tutto il territorio nazionale, ed estero, attraverso Sedi territoriali. Tali Organizzazioni territoriali assumeranno la denominazione di "A.I.P. (seguito dal nome della città in cui ha sede l'Associazione). Ad esempio: A.I.P. ROMA".

Le Sedi territoriali aderenti dovranno assumere uno Statuto coerente con quello dell'Associazione stessa.

Le Sedi territoriali hanno un proprio Statuto e godono di autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Sedi territoriali, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

Le Sedi territoriali possono essere sottoposte al controllo amministrativo e contabile degli organi dell'Associazione nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede

La presente Associazione ha sede in Pesaro in Via Pergola n. 2.

Le Sedi territoriali hanno la propria sede presso il domicilio del rispettivo Presidente protempore.

La sede dell'Associazione e delle Sedi territoriali potranno essere trasferite all'interno del proprio Comune, senza dover ricorrere alla modificazione del relativo Statuto.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione è impegnata a valorizzare le micro, piccole e medie imprese secondo l'accezione europea e in qualunque forma giuridica costituite, nei settori industriali, commerciali, agricolo, turismo, terziario e dei servizi, nonché in favore di tutte le forme del lavoro autonomo, professionale, indipendente e cooperativo.

L'Associazione che ha carattere apolitico, autonomo, indipendente e non persegue scopi di lucro, si propone, quali scopi primari e a titolo esemplificativo:

- a) di tutelare e promuovere i valori imprenditoriali dei soggetti indicati all'art. 3 del presente Statuto, contribuendo al sostegno ed allo sviluppo economico delle imprese e del territorio ed ai processi evolutivi della società e dell'economia;
- b) di esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti di istituzioni, amministrazioni pubbliche e organizzazioni politiche, economiche, sociali e culturali;

-
- c) di coadiuvare i propri associati in una miglior gestione delle loro imprese in ordine a tematiche di tipo economico, sindacale, finanziario, legale, tecnico, gestionali ed ogni altro servizio aziendale in genere, rappresentandoli nelle sedi opportune;
- d) di favorire la collaborazione fra le aziende mediante il raggiungimento di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi anche favorendo, fra le categorie e negli interessi degli associati, la costituzione ed il regolare svolgimento di consorzi, reti di impresa e altre forme associative a fine economico-produttivo;
- e) di fornire ai propri associati, direttamente o con l'ausilio di terzi, servizi specifici di assistenza politico-sindacale e tecnico-legali in materia di: ambientale, certificazione della qualità, fiscale, amministrativa, contabile, aziendale, formativa, finanziaria, creditizia, assicurativa, commerciale e di marketing, nonché in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza, consulenze aziendali in genere di cui le aziende necessitano, il tutto nei limiti e nel rispetto della legge;
- f) di elaborare, definire ed attuare politiche di welfare a favore dei propri associati, dei loro familiari e delle persone che a vario titolo operano nelle imprese anche avvalendosi e/o costituendo eventuali altri enti o società dedicati allo scopo;
- g) di predisporre idonei strumenti per la diffusione delle informazioni, per la promozione delle imprese e per il marketing associativo, anche tramite l'edizione di periodici e l'utilizzo di sistemi audiovisivi e telematici;
- h) di assumere iniziative volte a promuovere il progresso tecnico e tecnologico delle imprese associate e sostenere l'avvio di nuove imprese;
- i) di organizzare e realizzare convegni, seminari, attività ricreative, viaggi, soggiorni turistici, missioni commerciali, partecipazioni collettive od individuali a mostre e fiere;

Per la realizzazione dei servizi richiesti, l'Associazione o le Sedi territoriali potranno richiedere ai propri Associati contributi proporzionalmente commisurati ai servizi forniti.

Le Sedi territoriali perseguono le stesse finalità ed utilizzano gli stessi strumenti operativi indicati nel presente statuto.

A insindacabile giudizio dell'Associazione, in accordo con le Sedi territoriali interessate, alcune o tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte indifferentemente dall'Associazione o dalle stesse Sedi territoriali. Per il conseguimento delle finalità sociali, e per il raggiungimento della maggiore efficienza aziendale dei propri associati, l'Associazione potrà compiere qualsiasi atto giuridico privato o pubblico e qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare od immobiliare; potrà assumere, acquisire o alienare interessenze e partecipazioni in società e/o enti e/o imprese aventi finalità analoghe, complementari o affini, rilasciare garanzie e fidejussioni di qualsiasi genere ad organismi controllati, collegati e/o partecipati.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, od enti, od organizzazioni, anche a partecipazione pubblica, che si propongano di svolgere attività mutualistiche, cooperativistiche, consortili, di lavoro o servizi, anche assumendo in essi partecipazioni ed interessenze sempre nei limiti e con la finalità dello scopo

associativo, potrà istituire propri uffici e servizi, stipulare accordi e convenzioni con strutture esterne aventi specifiche competenze professionali utili alle imprese associate, costituire o favorire la costituzione di strutture consortili, cooperative o societarie aventi scopi sociali utili e strumentali al raggiungimento della maggiore efficienza aziendale dei propri associati.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

L'associazione può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

- per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni onerose di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Titolo II

Soci - Ammissione e Recesso - Diritti e Obblighi

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art.3 del presente Statuto, i quali accettino di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni e le decisioni che, in base allo Statuto stesso, sono assunte dai competenti Organi dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione altri soggetti che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e ne accettino lo Statuto purché siano i cittadini aventi residenza sul territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Possono, altresì, chiedere di aderire all'Associazione altre organizzazioni associative di soggetti di cui all'art. 3, le quali espressamente dichiarano di approvare la linea programmatica dello Statuto della presente Associazione.

L'ammissione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio statuto a quello presente, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell'Associazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima.

Art. 5 - Ammissione

Possono associarsi all'Associazione, tramite le Sedi territoriali, i soggetti di cui all'articolo 3 che chiedono di far parte dell'Associazione, nella domanda di ammissione devono indicare tutti i dati richiesti.

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto di norme, leggi e regolamenti per la tutela dei dati.

Sull'accettazione della domanda di ammissione delibera il Presidente della Sede territoriale competente, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'iscrizione è subordinata al pagamento della quota associativa da versare secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Associazione ed è composta da una quota di pertinenza dell'Associazione e una quota di pertinenza dell'Associazione territoriale locale.

I Soci possono effettuare, a loro insindacabile giudizio, versamenti aggiuntivi e volontari finalizzati al conseguimento dello scopo sociale o al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6 - Recesso

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza e ha effetto al termine della scadenza stessa. La comunicazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo che consenta di avere prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e obblighi

L'accettazione della domanda di ammissione obbliga l'iscritto all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle decisioni che saranno assunte ai sensi dello Statuto stesso dagli Organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali, compreso quello di recesso e l'elettorato attivo e passivo, come pure il diritto di fruire dei servizi offerti dall'Associazione, spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'Associazione, fatte salve le limitazioni previste negli articoli seguenti.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli iscritti assumono formale impegno di versare il contributo associativo della durata di 12 mesi nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo della Sede territoriale competente. L'impegno di contribuzione dei 12 mesi permane per l'intera quota anche in caso di recesso con riferimento al periodo in

cui quest'ultimo è stato esercitato. Identico obbligo permane anche qualora il rapporto associativo venga meno per ragioni diverse dal recesso.

Inoltre, il Consiglio Direttivo dell'Associazione determinerà il contributo dei 12 mesi per gli eventuali servizi prestati agli associati, anche differenziandolo per tipologia di associati o grado di utilizzo delle strutture e servizi associativi.

Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento di eventuali contributi associativi suppletivi dovuti per i servizi richiesti e direttamente resi loro dall'Associazione o dalla Sede territoriale o eventualmente da terzi soggetti per attività connesse all'Associazione stessa, nonché al rimborso delle spese anticipate per loro conto dall'Associazione o dalla Sede territoriale.

Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso, siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi altra ragione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato viene meno:

- a) con lo scioglimento dell'associazione;
- b) per cessazione dell'attività da parte dell'associato;
- c) per recesso;
- d) per violazione degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti predisposti dagli organi dell'Associazione in base alle previsioni contenute nello Statuto;
- e) per morosità se entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, mediante diffida all'adempimento, l'associato non avrà versato quanto dovuto.

Il Consiglio direttivo avrà il potere di escludere dall'Associazione il socio che terrà comportamenti difformi o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione medesima.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e delle Sedi territoriali

Art.9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario

-
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche di cui sopra hanno la durata di un quadriennio.

Art.10 – Organi delle sedi Territoriali

Sono Organi delle sedi territoriali:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario

Tutte le cariche di cui sopra hanno la durata di un quadriennio.

Art. 11 – Assemblea Generale

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Presidenti delle Sedi territoriali e da due componenti del Consiglio Direttivo della Sede territoriale stessa i quali dispongono di un voto ciascuno.

L'Assemblea della Sede territoriale è costituita dagli iscritti della Sede stessa, i quali dispongono di un voto ciascuno.

Il socio che, pur avendone il diritto, non può partecipare all'Assemblea, può conferire per iscritto delega ad un altro socio, ma la stessa persona non può avere più di una delega. La delega deve essere rilasciata dal Socio su apposito modulo predisposto dalla Segreteria e validata dal Segretario e da un suo delegato.

Non possono partecipare all'Assemblea, né sono eleggibili alle cariche sociali, gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota associativa per il periodo (12 mesi) in corso o non abbiano versato somme dovute all'Associazione o alla Sede territoriale, a qualsiasi titolo, per servizi erogati direttamente o indirettamente dall'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo indifferentemente tramite una o più delle seguenti modalità: invito, a firma del Presidente, spedito tramite qualunque mezzo (in via esemplificativa raccomandata A.R., PEC) che consenta di avere prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della data del suo svolgimento, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e della/e materia/e da trattare.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche una data di seconda convocazione. In tal caso tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un giorno di distanza.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, eletto all'apertura dei lavori, o, in sua assenza, da un Vice-Presidente.

Salvo i casi esplicitamente previsti nel presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti non tenendosi in considerazione gli astenuti ai fini della formazione della maggioranza favorevole all'approvazione della decisione.

Sono di competenza dell'Assemblea dell'Associazione o della Sede territoriale, rispettivamente:

- l'elezione, tra i propri iscritti, del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- la nomina del Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- l'esame e l'approvazione della relazione finanziaria annuale;
- le deliberazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'approvazione del programma delle attività future;
- lo scioglimento dell'Associazione o della Sede territoriale;

Art.12 – Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Sede territoriale

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è composto e da un numero di Consiglieri compreso tra cinque e nove.

Elegge il Segretario, anche esterno al Consiglio stesso; in tale ipotesi il Segretario "esterno" non ha diritto di voto.

Il componente del Consiglio Direttivo che risultasse assente ingiustificato a tre riunioni decade automaticamente dalla carica.

Art. 13 – Regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito spedito almeno otto giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della/e materia/e da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente, telefonicamente, via telefax, pec o tramite posta elettronica con un preavviso di due giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro il 30 aprile di ogni anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, del bilancio preventivo dell'anno corrente e, comunque, ogniqualvolta

lo ritenga necessario il Presidente. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo qualora lo richiedessero con istanza scritta e motivata la maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti non tenendosi in considerazione gli astenuti ai fini della formazione della maggioranza favorevole all'approvazione della decisione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- concorre alla attuazione di ogni attività resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea;
- delibera in materia sindacale ed amministrativa nell'ambito delle linee stabilite dall'Assemblea e assume iniziative in ordine agli scopi del presente Statuto;
- delibera l'adozione e le modifiche ai "Regolamenti" associativi e al "Codice Etico";
- fissa le linee di azione programmatiche e amministrative, ne stabilisce i limiti di autonomia e competenza;
- delibera le spese, delibera in ordine ai licenziamenti ed alle assunzioni del personale dipendente e compie tutti gli atti finalizzati all'assolvimento dei compiti istituzionali per una corretta gestione amministrativa della stessa;
- predisporre i Bilanci Preventivi e Consuntivi e segue l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- delibera l'adesione o la partecipazione ad altri Organismi, od Enti, od Organizzazioni, anche a partecipazione pubblica, che si propongano di svolgere attività mutualistiche, cooperativistiche, consortili, di lavoro o servizi, sempre nei limiti e con le finalità dell'oggetto sociale, anche assumendo in essi partecipazioni ed interessenze di limitata entità e comunque non superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia, dalla legge e dal presente Statuto, riservato alla competenza di altro Organismo;
- nomina e revoca Soci onorari tra le persone che si adoperano per l'Associazione;
- determina l'entità delle quote associative, le modalità per effettuare le spese, gli investimenti dei capitali e la gestione del patrimonio sociale che rivestono carattere di straordinaria amministrazione;
- propone eventuali modifiche allo Statuto Sociale;
- convoca l'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dal loro ufficio:

-
- per le ragioni indicate come motivo di decadenza nel presente Statuto;
 - per inosservanza delle delibere assunte dal Consiglio stesso;
 - per la condanna ad una pena che comporta l'interdizione ad esercitare uffici direttivi, per una condanna penale definitiva per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, per il ricorso ad una qualsiasi procedura concorsuale;

Art.14 – Presidente dell'Associazione – Presidente delle Sedi territoriali

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione o della Sede territoriale di fronte agli associati, di fronte ai terzi e potrà stare o resistere in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione o della Sede territoriale davanti a qualsiasi organo giudiziario o arbitrale. Il Presidente rappresenta l'Associazione o la Sede territoriale e gli associati, nella loro globalità, nei confronti di ogni Amministrazione o Autorità e di altre Organizzazioni di livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Il Presidente dispone e controlla che vengano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende al buon andamento degli Uffici e assume tutti i provvedimenti idonei allo svolgimento dell'attività sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo nei tempi e con le modalità previste dal presente statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e, entro sessanta giorni, provvederà a convocare una assemblea elettiva per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente non può essere eletto nella carica per più di tre mandati consecutivi.

Sono esclusi dal computo dei mandati periodi parziali derivanti da subentri.

In presenza di particolari situazioni di natura organizzativa, strategica o di rappresentanza, l'Assemblea può deliberare un ulteriore mandato di presidenza con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario decade con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Se "esterno" al Consiglio Direttivo, partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni.

Il Segretario può essere designato a rappresentare l'Associazione presso enti, commissioni, società partecipate o collegate all'Associazione stessa. Ha facoltà di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari ed al buon andamento dell'associazione.

Art. 16 – Revisori dei Conti dell'Associazione e della Sede territoriale

L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Il Revisore dei Conti può essere scelto tra i soci, e non, dell'Associazione o della Sede territoriale e può procedere, in ogni momento, ad atti di ispezione e controllo.

Dura in carica quattro anni.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione o della Sede territoriale, esamina i bilanci e le relative scritture contabili assicurandone la correttezza. Esprime parere in ordine alla approvazione del bilancio annuale e del bilancio previsionale.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri dell'Associazione

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dell'Associazione.

Dura in carica quattro anni ed è composto da tre Membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altro incarico in altro organismo dell'Associazione o della Sede territoriale.

Nel corso della prima seduta il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dovrà essere formato da persone di comprovata moralità ed esperienza.

Il Collegio è chiamato ad esprimersi come amichevole compositore, su controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o la Sede territoriale, sulle interpretazioni del presente statuto e dei relativi Regolamenti.

Le decisioni del Collegio non sono vincolanti per le parti che saranno libere di adire agli organismi della giustizia civile o amministrativa.

Art. 18 – Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spesa e/o diversa determinazione di compensi da parte degli Organi competenti a deliberare.

Titolo IV

Patrimonio - Amministrazione

Art. 19 Risorse economiche

L'Associazione e le Sedi territoriali traggono le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali;
- b) avanzi di gestione;

-
- c) contributi degli aderenti e dei privati;
 - d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
 - e) donazioni o lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
 - h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, analogamente per le Sedi territoriali.

L'Associazione e ogni singola Sede territoriale è titolare di un proprio e distinto fondo comune, costituito secondo i medesimi principi.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Titolo V

Regolamenti e sanzioni

Art. 20 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento di Attuazione del presente Statuto e qualsiasi altro Regolamento funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e al corretto ed efficiente espletamento dell'attività associativa.

È altresì parte integrante del presente Statuto il "Codice Etico dell'Associazione delle Imprese e Professioni".

Le modifiche al Codice Etico al Regolamento di Attuazione dello Statuto, e agli altri eventuali Regolamenti sono adottati dal Consiglio Direttivo.

Le violazioni al Codice Etico adottato dall'Associazione sono sanzionate con la perdita della qualifica di Socio e l'immediata espulsione dal sistema Associativo.

Titolo VI

Modifiche dello Statuto - Scioglimento dell'Associazione e della Sede territoriale

Art. 21 – Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche da apporsi al presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione e della Sede territoriale

Lo scioglimento della sede territoriale può essere deliberato dalla relativa Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto compresi i voti rappresentati con delega.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla relativa Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto compresi i voti rappresentati con delega.

In caso di scioglimento dell'Associazione si avrà l'automatico scioglimento di tutte le Sedi territoriali.

In caso di scioglimento della Associazione o della Sede territoriale, il competente Organismo nomina un Collegio di tre liquidatori, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo qualora ricorrano gli obblighi di legge, salvo diversa destinazione imposta per legge.

L'eventuale unificazione con altre Associazioni va deliberata con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Titolo VII

Norme finali

Art. 23 – Rinvio al Regolamento

Le modalità di elezione ed operative degli organi statutari verranno determinate (o precisate) da un apposito regolamento da predisporre da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti nella Repubblica Italiana.